

IN BREVE n. 025-2011
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

Da SOLE 24 ORE di sabato 5 giugno 2011 - LETTERA AL DIRETTORE di Gustavo Gesualdo

L'illegalità diffusa e l'evasione fiscale mali atavici d'Italia

..... Come al solito, i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che del settore privato, sono gli unici a pagare per intero la tassazione Irpef allo Stato, poiché prelevata forzosamente, obbligatoriamente e coercitivamente alla fonte, senza alcuna possibilità di evadere il fisco in tal senso.

Peggio solo la posizione dei pensionati, che pare contribuiscano in misura addirittura superiore al dovuto: 7,7% in più

FEDERALISMO FISCALE PER REGIONI e PROVINCE

In dirittura d'arrivo aumenti per l'imposta sulla Rc auto: le Province potranno variare l'imposta Rc auto sino al 3,5%.

TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE - DEDUCIBILITA' FISCALE (mpe)

Il laureato in Medicina e Chirurgia per poter esercitare la professione deve dapprima superare l'esame di stato (in mancanza del quale incorrerebbe nel reato di abuso di arte sanitaria) e quindi iscriversi all'Ordine professionale in carenza della quale sarebbe incolpato di esercizio abusivo.

L'iscrizione all'Ordine provinciale comporta il versamento di un taxa annuale indifferenziata (un giorno solo comporta il pagamento di tutto l'anno), che varia da Ordine a Ordine.

Tale taxa è fiscalmente deducibile per coloro che esercitano la professione in maniera abituale con iscrizione IVA tra le spese inerenti all'esercizio per la produzione del reddito.

Per coloro che non hanno aperta la partita IVA non è prevista la deducibilità. Generalmente sono giovani medici non ancora inseriti con una certa continuità nel mondo professionale oppure vecchi medici che, pur non esercitando più abitualmente, sono rimasti per affettività iscritti al proprio Ordine e che talora si prestano volontariamente per urgenze o a chiamate dell'Autorità per pareri legali o visite e prestazioni.

Poiché tutti i medici hanno l'obbligo non solo deontologico, ma anche giuridico a prestare la propria opera in determinate situazioni, in quanto esercenti una professione di pubblica utilità, potendo inoltre sempre essere chiamati all'esercizio professionale in determinate situazioni contingenti sarebbe doveroso il riconoscimento per tutti della deducibilità fiscale della taxa di iscrizione all'Ordine professionale.

Negli anni '60 e prima, quando c'era la tassa di soggiorno, i medici iscritti all'Ordine erano esenti dal pagamento di questa gabella in quanto potevano essere chiamati ovvero precettati in qualsiasi momento seppur in vacanza dalle varie Autorità per prestazioni contingenti.

LA QUOTA "A" DEL FONDO GENERALE ENPAM COME OPPORTUNITA' PREVIDENZIALE (mpe)

Il 31 dicembre 1995 (legge 335/95) fa da spartiacque tra pensioni retributive e pensioni contributive con un sistema di transizione in pro rata: per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 hanno un anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data e per i periodi dopo il 1 gennaio 1996 della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza obbligatoria (Ago e forme esonerative e sostitutive) che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'-anzianità contributiva- di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.

In particolare, la locuzione "*anzianità contributiva*" va intesa come riferita a ogni contribuzione esistente presso qualsiasi gestione previdenziale; infatti non viene precisato che l'anzianità debba essere maturata nell'ambito di una sola di esse. Debbono pertanto essere considerati tutti i periodi coperti da contribuzione effettiva o figurativa compresi i periodi lavoro all'estero, la maternità obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro e il servizio militare di leva.

Ai fini della applicazione il lavoratore dovrà far pervenire al proprio ente previdenziale tramite l'amministrazione o ente datore di lavoro una dichiarazione attestante l'eventuale esistenza di questi periodi e del loro arco temporale.

E' dunque logica una domanda: ai fini del computo dell'anzianità contributiva di almeno 18 anni alla data del 31 dicembre 1995 possono valere anche i periodi di iscrizione previdenziale obbligatoria alle Casse privatizzate dei professionisti e, in particolare per i medici, all'Enpam?

Certamente, la quota A va intesa come contribuzione previdenziale obbligatoria seppur non derivata da attività lavorativa.

Questa possibilità è molto utile e interessante per molti medici che soprattutto agli inizi carriera hanno parcheggiato in lavori non in dipendenza prima dell'accesso stabile in ospedale, potendo vedersi così valorizzato col sistema retributivo anziché misto il loro futuro previdenziale che ormai sta quasi alle soglie. In molti casi pochi mesi fanno scattare al retributivo!

NUOVA MODULISTICA INPS

Col Messaggio 12000 del del 1 giugno 2011 l'INPS comunica che è stata variata parte della modulistica ed in particolare sono stati introdotti nuovi modelli di domanda relativi ai permessi ex lege 104/92 ed al congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs 151/2001 che tengono conto delle novità normative intervenute in materia.

In particolare, che i precedenti modelli SR07- Hand1(Domanda di permessi per l'assistenza a figli o affidati minorenni in condizione di disabilità grave) e SR08-Hand2 (Domanda di permessi per l'assistenza a familiari in condizione di disabilità grave) sono stati accorpati nell'unico modello SR08 Hand 2 (domanda di permessi per l'assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità).

Hanno formato oggetto di revisione, inoltre, i modelli:

SR09, Hand3, (Domanda di permessi per lavoratore disabile in situazione di gravità);

SR10, Hand 4 (Domanda di congedo straordinario per assistere figli o affidati disabili in situazione di gravità);

SR11, Hand 5 (Domanda di congedo straordinario per assistere il fratello o la sorella disabile in situazione di gravità);

SR64 Hand 6 (Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge disabile in situazione di gravità);

SR86. Hand 7 (Domanda di congedo straordinario per assistere il genitore disabile in situazione di gravità).

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Modulistica (documento 134-135-136-137-138-139)

PAGAMENTO CON MONETE

...nessuno è obbligato ad accettare più di 50 monete metalliche in un singolo pagamento. Pertanto ogni pagamento mediante la utilizzazione di monete superiore al numero di cinquanta può essere legittimamente rifiutato.

da risposta 1995 di Sole 24 ore di lunedì 6 giugno 2011

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

150° anniversario dell'Unità d'Italia (emissione congiunta con San Marino)

Data di emissione il 4 giugno 2011



AUTONOMIA DELLE CASSE DI PREVIDENZA PRIVATIZZATE

Le Casse di previdenza privatizzate possono adottare misure che prevedono la non restituibilità dei contributi versati e, più in particolare, in materia di trattamento previdenziale, nell'esercizio della propria autonomia, che li abilita a derogare od abrogare disposizioni di legge in funzione dell'obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestione, possono adottare misure previdenti, fermo restando il sistema retributivo di calcolo della pensione, la facoltà

di optare per il sistema contributivo a condizioni di maggior favore per gli iscritti, stabilendo, al contempo, la non restituibilità dei contributi legittimamente versati, con abrogazione di una precedente disposizione, nel rispetto dei limiti dell'autonomia degli enti (quali la previsione tassativa dei tipi di provvedimento che gli enti sono abilitati ad adottare e il principio del pro rata), senza che ne consegna la lesione di diritti quesiti odi legittime aspettative o dell'affidamento nella certezza del., diritto e nella sicurezza giuridica.

Corte di Cassazione - sentenza n. 12209 del 6 giugno 2011

Nota bene - Un diritto quesito si matura prima di un provvedimento di cancellazione. Nel caso specifico la richiesta sarebbe stata valida se inoltrata prima del provvedimento di abrogazione della norma che ha cancellato la restituzione dei contributi.

CERTIFICATI MEDICI ON LINE

E' stata pubblicata sulla G.U. del 6 giugno 2011 n. 129 la Circolare n. 1 del 23 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri colla quale si chiarisce che in caso di malfunzionamento del sistema di trasmissione telematica non sussiste colpa da parte del medico per mancata trasmissione di un certificato di malattia.

Infatti perché si possa configurare l'ipotesi di illecito disciplinare per violazione delle normative in materia di trasmissione telematica dei certificati medici debbono ricorrere sia l'elemento oggettivo della inosservanza dell'obbligo dell'invio in modalità telematica sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa che non sussistono in caso di malfunzionamento del sistema telematico.

VEDI DOCUMENTI 065 e 066

CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO SUI PERMESSI PER RIDUZIONE ORARIO LAVORO

Il Ministero del lavoro, con nota del 03 giugno 2011, n. 9044, fornisce chiarimenti in merito al mancato godimento/pagamento dei permessi per riduzione orario di lavoro e per ex festività, precisando, in particolare, che al fine di agevolare forme flessibili di godimento dei permessi in questione, il termine ultimo di godimento degli stessi può essere fissato sia dalla fonte contrattuale collettiva, sia di livello nazionale che aziendale, sia da quella individuale.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Nota 9044 del 3.06.2011 (documento 140)
Interp. 16 dell'8.03.2011 (documento 141)**

INPDAP - ETA' MASSIMA PENSIONABILE

Con la nota operativa n. 22 del 7 giugno 2011 l'Inpdap ha chiarito quanto previsto dall'articolo 22 comma 3 della legge 183/2010 in relazione all'età massima pensionabile

compimento del 65esimo anno di età oppure maturazione dl 40esimo anno di servizio effettivo nel limite dei 70 anni di età

con l'eventuale ripercussione sul regime di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente nel

caso in cui il nuovo rapporto costituisca derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente (art.133 e 134 del DPR 1092/73).

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota Op. n. 22 del 07.06.2011 (documento 142)

Legge 183/2010 articolo 22

(Eta` pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale)

1. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e le parole: «fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti ».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010.

D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

133. Divieto di cumulo

Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell'art. 130 non è ammesso nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione.

Il divieto di cui sopra opera nei casi di:

- a) riammissione in servizio di personale civile;
- b) richiamo alle armi di personale militare provvisto di pensione per il precedente servizio militare;
- c) nomina all'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di detti militari;
- d) nomina conseguita mediante concorso riservato esclusivamente a soggetti che hanno già prestato servizio ovvero a tali soggetti insieme con appartenenti a particolari categorie di professionisti;
- e) conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o istituti dello stesso grado di quelli presso cui è stato prestato il servizio precedente in qualità di incaricato;
- f) nomina senza concorso a posto statale o presso gli enti di cui all'art. 130, conseguita in derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza di un precedente rapporto d'impiego rispettivamente con lo Stato o con gli enti stessi.

Nei casi in cui il precedente rapporto abbia dato titolo alla liquidazione di un trattamento di pensione, il trattamento stesso è sospeso.

Al termine del nuovo servizio spetta il trattamento di quiescenza secondo il disposto del quarto comma dell'art. 131.

134. Reiscrizioni a casse di previdenza

Nel caso di trattamento di quiescenza che derivi da iscrizione ad una delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, amministrati dal Ministero del tesoro, seguita da continuazione di iscrizione o da reiscrizione alla stessa cassa pensioni, si applicano le disposizioni dei commi seguenti. Qualora il dipendente iscritto ad una delle casse pensioni precedentemente indicate cessi dal servizio e sia trattenuto in servizio o riprenda servizio presso lo stesso ente, con continuazione di iscrizione o con reiscrizione alla cassa medesima, le norme contenute nei primi tre commi dell'art. 133 trovano applicazione soltanto nei casi in cui la cessazione dal servizio non derivi da collocamento a riposo per limiti di età previsti da legge, da norme regolamentari o da contratto collettivo di lavoro a carattere nazionale.

Negli altri casi di collocamento a riposo, in cui le norme indicate nel comma precedente debbano applicarsi, il dipendente può chiedere il trattamento di pensione spettante per la totalità dei servizi resi con iscrizione e con continuazione di iscrizione o di reiscrizione alla cassa oppure i separati trattamenti di pensione e di pensione aggiuntiva relativi, rispettivamente, al servizio reso con

iscrizione e a quello reso con continuazione di iscrizione o di reinscrizione; la pensione rimane comunque sospesa per la durata del servizio reso con continuazione di iscrizione o di reinscrizione.

INPGI CONGEDO STRAORDINARIO (ex D.L.gs 151/2001) ALL'INPS

L'INPS, con messaggio n. 12440 dell'8 giugno 2011, comunica le modalità di erogazione dell'indennità economica per i periodi di astensione dal lavoro per congedo straordinario, di cui all'art. 42, comma 5, del D.lgs. 151/2001, a favore dei giornalisti iscritti all'INPGI.

Decreto legislativo 151/2001

Articolo 42 comma 5

5 - La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 entro 60 giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio 12440 del 08.06.2011 (documento 143)
MIN. LAVORO Interpello n.17/2011 (documento 144)**

CONTRIBUTI VOLONTARI INPS - MODALITA' DI PAGAMENTO

L'INPS, con circolare n. 79 dell'8 giugno 2011, illustra le nuove modalità di pagamento dei contributi volontari che sono operative dall'8 giugno 2011.

I contributi volontari possono essere versati:

utilizzando il bollettino MAV - Pagamento mediante avviso

il pagamento dei contributi volontari sarà possibile utilizzando il MAV, senza commissioni aggiuntive se pagato presso una qualunque banca.

L'INPS, in una prima fase introduttiva del pagamento tramite MAV, provvederà all'invio a tutti i proscrittori volontari di quattro MAV utili per il pagamento dei contributi volontari relativi all'anno 2011.

online sul sito Internet

utilizzando la carta di credito.

telefonando al numero verde gratuito 803.164, utilizzando la carta di credito

la banca affidataria del servizio di POS virtuale, Intesa SanPaolo SpA, invierà la notifica di avvenuto addebito dell'importo all'indirizzo e-mail che sarà comunicato all'operatore mentre l'Istituto invierà la ricevuta analitica di pagamento all'indirizzo del prosecutore risultante nell'archivio INPS.

attraverso il rapporto interbancario diretto (RID)

richiedendo l'addebito sul conto corrente, attivabile compilando l'apposito modulo fornito dall'Istituto al momento dell'autorizzazione al versamento.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 79 del 08.06.2011 (documento 145)

DALLA CASSAZIONE

Sicurezza sul lavoro: omissione colposa del datore di lavoro

In materia di sicurezza sul lavoro, la mancata dotazione, al lavoratore, di calzature antidrucciolevoli, in relazione alle mansioni svolte in ambiente scivoloso, integra un'omissione colposamente rilevante fin dal momento della costituzione del rapporto di lavoro, con conseguente condanna del datore di lavoro per lesioni personali colpose.

Corte di Cassazione - sentenza n. 22514 del 07 giugno 2011

Licenziato il medico che delega

E' licenziabile il medico che affida all'ostetrica in sala parto interventi chirurgici e interventi medici al di fuori delle situazioni di particolare emergenza.

Corte di Cassazione - sentenza n. 8458 del 13 aprile 2011

Obbligo di infermiera nell'ambulatorio privato se accreditato

Nell'ambulatorio privato accreditato la presenza dell'infermiere è requisito specifico e obbligatorio in quanto previsto in aggiunta al medico per l'accreditamento delle strutture sanitarie private, requisito aggiuntivo e non alternativo rispetto alla presenza del medico.

Corte di Cassazione - sentenza n. 7884/ 2011

FONDI PENSIONE - Riflessioni

I Fondi pensione in uscita, cioè al momento del pensionamento, saranno in grado di compensare il gap tra ultimo stipendio e primo assegno di pensione? Gap destinato a salire nel tempo col progressivo passaggio al sistema contributivo. Lo scopo, l'obiettivo dovrebbe essere quello di riuscire di alzare almeno di un 10 per cento il tasso di sostituzione. Ma quali sforzi contributivi necessitano? Come è possibile al giovane, cui maggiormente dovrebbe interessare la previdenza integrativa, versare 200-300 euro ogni mese con una retribuzione mensile di 1200-1500 euro?

E giustamente poi viene anche una domanda: quali garanzie ci sono su questi soldi che sono stati versati con discreti sacrifici?

Questi investimenti sino a che punto sono protetti e riescono a mantenere il valore reale contro l'inflazione corrente? In campo previdenziale sino a che punto si può arrischiare con investimenti azionari più redditizi, ma con maggiori rischi? e l'investimento obbligazionario è sufficiente a coprire l'inflazione, le spese di gestione, ma soprattutto il gap pensionistico?